



# PROVINCIA DI BELLUNO

## SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

---

AUTORIZZAZIONE N. 79 DEL 03-08-2018

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.  
Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale N. 68 del 06/05/2015 a favore della ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale”, con sede legale in Via Lungardo 77 in Comune di Belluno.  
Codice Pratica SUAP: 00700600257-20072018-1135.

### IL DIRIGENTE

- VISTA la propria Autorizzazione Unica Ambientale N. 68 del 06/05/2015, adottata a favore della ditta Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale di Belluno, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Vittorio Veneto 318 in Comune di Belluno, per il titolo abilitativo di cui al D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1, lett. g), comunicazione in materia di recupero di rifiuti di cui agli artt. 214/216 del D.Lgs. 152/2006;

- PRESO ATTO che la suddetta AUA è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Belluno con nota datata 22/05/2015, acquisita al prot. Prov. n. 23638 del 26/05/2015, per il tramite del medesimo SUAP;

- VISTA l'istanza della ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale”, con sede legale in Via Lungardo 77 in Comune di Belluno, trasmessa per il tramite del SUAP del Comune di Belluno ed assunta al protocollo provinciale n. 30288 del 23/07/2018, intesa ad ottenere la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale N. 68 del 06/05/2015, già adottata a favore della ditta Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale, con sede legale e sede impianto di recupero in Via Vittorio Veneto 318 a Belluno;

- PRESO ATTO della documentazione allegata all'istanza di voltura, consistente in:

- visura camerale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso – Belluno della ditta istante Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale”;
- contratto di cessione e vendita di ramo di azienda tra Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale di Belluno e Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale”, datato 07/06/2018, Rep. n. 36532, Raccolta n. 11498, a firma Domenico Grasso, Notaio in Belluno;
- comunicazione prot. n. 278 del 20/07/2018 inviata al SUAP del Comune di Belluno, a firma Marco Ciociano Bottaretto, Liquidatore di “Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale



# PROVINCIA DI BELLUNO

## SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

---

in Liquidazione”, di autorizzazione alla voltura dell’AUA N. 68 del 06/05/2015 a Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale”, Via Lungardo 77 a Belluno;

- comunicazione datata 19/07/2018 per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 - D.M. 05/02/1998), di cui all’allegato A alla DGRV n. 2426 del 04/08/2009;
- relazione tecnica e gestionale datata 19/07/2018, a firma di Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale”, descrittiva dell’attività di recupero di rifiuti;

- VISTO il deposito cauzionale versato da Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale di Belluno in data 19/06/2015 per l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti sito in Via Vittorio Veneto 318 a Belluno, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti”;

- VISTA la polizza RC Generale n. 00230132000090 stipulata da Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale con Società Cattolica di Assicurazione e la relativa appendice di variazione n. 1 che dichiara che, a seguito di voltura per compravendita, il nuovo contraente è Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale” di Belluno;

- RICHIAMATA, per quanto applicabile al caso in oggetto, la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 4064 del 15/03/2018 recante “Linee guida per la gestione degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

- RITENUTO che non sussistono motivi ostativi alla voltura a favore della ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale” dell’Autorizzazione Unica Ambientale N. 68 del 06/05/2015, precedentemente adottata a favore della ditta Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale;

- VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e smi;

- VISTO il D.M. 05/02/1998 e smi;

- VISTA la L.R. 21/01/2000, n. 3 e smi;

- VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale ....*”;

- VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/01/2014: “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti”;

- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



# PROVINCIA DI BELLUNO

## SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

---

### AUTORIZZA

**Art. 1)** Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Belluno con il N. 68 del 06/05/2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Belluno a favore della ditta Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale con nota datata 22/05/2015, è volturato a favore della ditta denominata Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale”, C.F. e P. IVA 00700600257, con sede legale in Via Lungardo 77 in Comune di Belluno.

**Art. 2)** E' confermata la validità dell'articolato e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale N. 68 del 06/05/2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Belluno con nota datata 22/05/2015, laddove non sia in contrasto con quanto riportato nel presente atto.

**Art. 3)** La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha efficacia a partire dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo conclusivo da parte del SUAP del Comune di Belluno. L'autorizzazione è valida quindici anni dalla data di emissione del provvedimento iniziale rilasciato dal SUAP del Comune di Belluno a favore della ditta Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale con nota datata 22/05/2015 e potrà essere rinnovata dagli aventi diritto previa richiesta che deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.

#### **Art. 4) GARANZIE FINANZIARIE**

Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale” è tenuta a presentare alla Provincia le garanzie finanziarie previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014. In particolare deve essere trasmessa la polizza fidejussoria relativa ai quantitativi istantanei massimi di rifiuti stoccabili.

In alternativa alla prestazione della polizza fidejussoria la ditta potrà provvedere ad effettuare un versamento a titolo di cauzione su conto corrente intestato alla scrivente Provincia, come previsto dalla normativa in materia per la gestione di piccoli quantitativi di rifiuti.

Devono essere trasmessi in copia i rinnovi annuali della polizza RC Generale n. 00230132000090 stipulata con Società Cattolica di Assicurazione, richiamata nelle premesse.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie può comportare la sospensione della validità del presente provvedimento.

#### **Art. 5) DISPOSIZIONI NORMATIVE**

La ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale “Impresa Sociale”, oltre al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale N. 68 del 06/05/2015, è



# PROVINCIA DI BELLUNO

## SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

---

tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- devono essere tenuti i quaderni di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000, per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto: detti registri devono essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili, numerati e vidimati dalla Provincia;
- l'impianto di recupero rifiuti sito in Via Vittorio Veneto n. 318 a Belluno deve essere gestito da un tecnico responsabile, il cui nominativo deve essere comunicato, **entro 30 giorni** dal ricevimento del provvedimento conclusivo del SUAP, alla Provincia, ad ARPAV-DAP di Belluno ed al Comune di Belluno. L'atto di nomina del tecnico responsabile deve essere firmato da Società Nuova Società Cooperativa Sociale "Impresa Sociale" e controfirmato, per accettazione, dal tecnico medesimo. Anche eventuali future variazioni del tecnico responsabile devono essere tempestivamente comunicate ai medesimi Enti;
- ogni modifica dell'impianto deve essere comunicata alla Provincia, sia che si tratti di varianti sostanziali in corso di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata, sia che si tratti di modifica delle modalità di esercizio dell'impianto;
- nell'esercizio dell'impianto la ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale "Impresa Sociale" ha l'obbligo di:
  - rispettare e/o indennizzare i diritti e gli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
  - garantire in ogni fase di utilizzo dell'impianto la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
  - lasciare indenne la Provincia di Belluno da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori e dall'esercizio dell'impianto;
- nel caso di chiusura dell'impianto la sistemazione finale dell'area di pertinenza dell'impianto deve avvenire secondo quanto di seguito elencato:
  - smaltimento di tutti i rifiuti presenti presso l'impianto;
  - bonifica di tutti i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti;
  - smaltimento a norma di qualsiasi altro rifiuto, liquido o solido, e degli eventuali rottami derivanti dalla chiusura dell'impianto;
- la chiusura dovrà essere preventivamente comunicata, tramite SUAP, alla Provincia, all'ARPAV-DAP di Belluno ed al Comune di Belluno, specificando i tempi di realizzazione, gli impianti di conferimento ed i rifiuti destinati a ciascuno di essi; in caso di inottemperanza si procederà d'Ufficio utilizzando le garanzie finanziarie di cui al precedente art. 4).

**Art. 6)** Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP del Comune di Belluno per l'invio del provvedimento conclusivo alla ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale "Impresa Sociale", alla ditta Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale, al Comune di Belluno, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Belluno, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Rifiuti di Treviso,



# PROVINCIA DI BELLUNO

## SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

---

all'AULSS 1 Dolomiti - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (sede di Belluno), alla Regione Veneto - Direzione Ambiente e al Servizio Ecologia dell'Amministrazione Provinciale di Belluno.

**Art. 7)** Avverso il presente provvedimento può essere promossa azione di annullamento entro sessanta giorni avanti al TAR del Veneto (ricorso giurisdizionale) ovvero entro 120 giorni avanti al Capo dello Stato (ricorso amministrativo).

Il Dirigente  
Settore Ambiente e Territorio  
arch. Paolo Centelleghes